

## **Sentenza della Corte costituzionale n. 103/2020.**

**Materia:** impianti a fune, appalti.

**Parametri invocati:** articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché agli artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

**Oggetto:** articoli 44, comma 3, e 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca).

**Esito:** inammissibilità e non fondatezza.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 44, comma 3, e 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché agli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Ad avviso del rimettente, le due disposizioni censurate, non prevedendo la necessità di una procedura a evidenza pubblica per il rilascio o il rinnovo di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo, qualificabili come servizi pubblici ai sensi della normativa provinciale, si porrebbero in contrasto con i principi stabiliti a tutela della concorrenza dal diritto dell'Unione europea, e segnatamente dalla direttiva 2004/23/UE, nonché con il codice dei contratti pubblici, che ha trasposto a livello nazionale i medesimi principi, con ciò violando entrambi i parametri costituzionali invocati.

Ai fini di una migliore comprensione delle questioni sottoposte, la Corte costituzionale chiarisce innanzitutto il contenuto delle disposizioni censurate e ricostruisce sinteticamente il quadro normativo in cui esse si inseriscono. L'articolo 44, comma 3, della legge prov. Bolzano 10/2018 sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla

navigazione aerea), disponendo che *“[l]a costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*. L’articolo 45 prevede invece che *“[l]e concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che autorizzano la costruzione e l’esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente legge si configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

A sua volta, l’articolo 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, richiamato da entrambe le disposizioni censurate, stabilisce che *“[i]n ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici”*.

Dunque, con l’articolo 44, comma 3, della legge prov. Bolzano 10/2018, la Provincia autonoma dispone che le concessioni da rilasciarsi dopo l’entrata in vigore della medesima legge provinciale, e relative alla generalità degli impianti a fune disciplinati dalla legge prov. Bolzano 1/2016, non sono soggette alle disposizioni di cui alla Parte III del codice dei contratti pubblici, e in particolare all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di indire procedure a evidenza pubblica, in applicazione della clausola di esclusione contenuta nel secondo periodo del comma 1 della disposizione del codice – l’articolo 164 – che definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione della medesima Parte III.

L’articolo 45 della legge prov. Bolzano 10/2018 si riferisce, invece, alle concessioni e ai relativi rinnovi relativi a impianti a fune rilasciate anteriormente all’entrata in vigore della legge, ai sensi della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico), e della legge prov. Bolzano 1/2006, disponendo che tali concessioni *“si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dello stesso art. 164, comma 1, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell’ambito delle disposizioni che impongono l’indizione di procedure a evidenza pubblica”*.

Le modificazioni in parola si innestano sulla disciplina generale degli impianti a fune, che è oggi imperniata fondamentalmente attorno alla legge prov. Bolzano 1/2006, come modificata dalla stessa legge prov. Bolzano 10/2018. Come chiarisce l’articolo 1, la legge prov. Bolzano 1/2006 disciplina gli impianti a fune *“in servizio pubblico e privato”*, permettendone la realizzazione e la gestione subordinatamente a concessione (articolo 5) nel caso degli impianti in servizio pubblico, ai quali è dedicato il Titolo II della legge (articoli da 3 a 30-bis), e a mera autorizzazione (articolo 31) nel caso degli impianti in servizio privato, cui è dedicato il Titolo III (articoli da 31 a 39). La nozione di impianti in servizio pubblico – da cui si ricava *a contrario* quella di impianti in servizio privato – si desume dall’articolo 3, comma 1, della legge stessa, ove si dispone che *“[a]i fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario/dalla proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro e quelle adibite al trasporto di materiale”*. L’articolo 2, comma 2-bis, inserito dall’articolo 44, comma 1, della legge prov. Bolzano 10/2018, oggi chiarisce che *“[s]ono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio”*. Ai sensi dell’articolo 4, le funivie in servizio pubblico si distinguono, a loro volta, in tre categorie: *“a) impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con*

*veicoli chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione; b) impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a loro volta suddivisi in quattro subcategorie; c) sciovie ad uso sportivo e turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee collegate o interdipendenti tra loro".* Il procedimento di concessione disciplinato dal Titolo II della legge prov. Bolzano 1/2006 (articoli 5 e seguenti) non prevede l'indizione di alcuna gara pubblica, ed è delineato in modo da presupporre, per il suo avvio, una richiesta da parte del singolo soggetto interessato. La concessione è rilasciata dall'assessore provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione di una vasta serie di pareri e di documenti attestanti la conformità del progetto di costruzione dell'impianto alle norme vigenti e la sua compatibilità paesaggistica e urbanistica (articolo 7). È prevista una durata massima della concessione pari a 30 o 20 anni a seconda della categoria cui l'impianto è riconducibile ed è prevista altresì la possibilità di un rinnovo della stessa su richiesta del concessionario uscente. Il titolare può essere dichiarato decaduto dalla concessione in caso di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione medesima o da disposizioni di legge o regolamentari, e – limitatamente, oggi, alle funivie di prima categoria – può cedere a terzi la concessione, previa autorizzazione da parte dell'assessore provinciale competente. La concessione relativa alle funivie di prima categoria può essere, inoltre, revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse, previa corresponsione di un indennizzo calcolato secondo le modalità previste dalla legge. Le tariffe e, se del caso, gli orari delle funivie di prima categoria sono inoltre soggetti ad approvazione da parte dell'assessore provinciale competente. Ai sensi dell'articolo 15-bis, inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), *"[i] comuni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle concessioni di impianti di risalita di paese e di impianti a fune di piccoli comprensori sciistici"*. Si tratta in tal caso – prosegue l'articolo 15-bis – *"di un servizio di interesse pubblico del comune, in quanto viene offerta la possibilità di apprendere e praticare lo sport dello sci alla popolazione locale"*. I successivi articoli da 16 a 19 dettano poi alcune regole per l'ipotesi particolare in cui vengano proposte più domande concorrenti per la realizzazione del medesimo impianto o di linee finitime o interferenti, occorrendo in tal caso un esame comparativo secondo criteri dettati in parte dalla legge, e in parte, dal regolamento di esecuzione. Gli articoli da 20 a 23 prevedono norme in materia di espropriazione e costituzione coattiva di diritti reali in favore del concessionario, mentre gli articoli da 24 a 30 dettano una serie di disposizioni sulla progettazione, costruzione e sorveglianza tecnica sull'impianto.

L'articolo 30-bis, inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 novembre 2017, n. 21 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea), disciplina infine l'erogazione di contributi da parte della Provincia autonoma *"per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammmodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell'impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente [...], nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio"* (comma 1), precisando che la concessione dei contributi avviene *"nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato"* (comma 2), secondo i criteri indicati nello stesso articolo 30-bis.

La difesa della Provincia autonoma di Bolzano evidenzia, peraltro, che la disciplina di cui alla legge prov. Bolzano 1/2006 si integra, per ciò che concerne gli impianti a fune, con quella dettata da altre leggi provinciali, tra cui spicca la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23

novembre 2015, n. 15 (Mobilità pubblica). L'articolo 2 di tale ultima legge considera i trasporti funiviari potenzialmente compresi tra i servizi di trasporto in linea, integrati nel sistema di trasporto pubblico. Il successivo articolo 37 chiarisce, in proposito, che “[g]li impianti funiviari non di proprietà della provincia di Bolzano, che collegano località stabilmente abitate, possono essere integrati nel sistema di trasporto integrato”. In questa ipotesi, l'articolo 11 stabilisce che essi debbano essere “affidati secondo le procedure previste dall'Unione europea”, e dunque – come sottolinea la stessa difesa provinciale – a mezzo di procedure a evidenza pubblica.

Da una lettura sistematica della legge prov. Bolzano 1/2006, e della legge prov. Bolzano 15/2015 si evince dunque che le funivie in servizio pubblico di prima categoria coincidono con quelle oggetto della disciplina di cui all'articolo 37 della legge prov. Bolzano 15/2015, e possono in concreto essere incorporate nel sistema di trasporto integrato della Provincia; con conseguente necessaria indizione delle procedure a evidenza pubblica previste dall'articolo 11 di quest'ultima legge. Tale disciplina non copre invece, allo stato attuale del diritto provinciale, le funivie di seconda e terza categoria, e in particolare quelle a uso sportivo o turistico-ricreativo, tra le quali rientra l'impianto oggetto del giudizio *a quo*.

Pur in assenza di specifica eccezione sul punto da parte della Provincia autonoma, la Corte dichiara l'inammissibilità delle questioni aventi a oggetto l'articolo 44, comma 3, della legge prov. Bolzano 10/2018, in ragione dell'irrelevanza di tale disposizione nel giudizio *a quo*. Il provvedimento di rinnovo della concessione di cui è causa è, infatti, stato emanato sulla base della legge prov. Bolzano 1/2006 prima delle modifiche ad essa apportate dal predetto articolo 44, comma 3, che hanno effetto soltanto per il futuro e non possono, pertanto, trovare applicazione nel giudizio *a quo* ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato. Rilevante nel caso di specie è dunque soltanto l'articolo 45 della legge prov. Bolzano 10/2018, stante la sua dichiarata efficacia retroattiva, e dunque la sua applicabilità anche al provvedimento la cui legittimità è in discussione nel giudizio *a quo*. Con riferimento all'articolo 45, il rimettente solleva due questioni: la prima in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.; la seconda in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost. Entrambe le questioni sono formulate, in sostanza, in relazione ai medesimi principi posti a tutela della concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi pubblici; principi fissati tanto dal diritto dell'Unione europea, quanto dal codice dei contratti pubblici, che traspongono a livello statale quei medesimi principi, che secondo il rimettente sarebbero violati dalla disposizione provinciale censurata, la quale, incidendo illegittimamente sulla disciplina statale in materia di tutela della concorrenza, violerebbe così anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Quanto all'articolo 117, primo comma, Cost., va peraltro dichiarata l'inammissibilità della censura nella parte in cui è formulata in relazione agli articoli 49, 56 e 106 TFUE, non avendo il rimettente svolto la benché minima argomentazione volta a chiarire perché la disposizione censurata si ponga in contrasto con queste tre disposizioni di diritto primario dell'Unione europea. Ammissibile può, invece, essere considerata, secondo la Corte, la censura con riferimento agli articoli 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE, dal momento che le tre disposizioni, complessivamente considerate, enunciano i principi dai quali si ricava la regola generale della necessaria previsione di procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di contratti aventi ad oggetto servizi pubblici, regola della cui violazione da parte della disposizione censurata il rimettente si duole. L'articolo 3 della direttiva enuncia, infatti, i principi fondamentali (parità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità) delle procedure di aggiudicazione; l'articolo 30 inaugura il Titolo II dedicato alle norme sull'aggiudicazione di concessioni, richiamando tra l'altro i principi di cui all'articolo 3; mentre l'articolo 41 detta i principi fondamentali sui criteri di aggiudicazione, richiamando ancora i principi di cui all'articolo 3. Quanto alla censura formulata con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., essa deve parimenti, secondo la Corte, considerarsi

ammissibile.

Vero è, come osserva la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, che le disposizioni censurate incidono su materie pacificamente riservate alla competenza primaria della Provincia medesima, tra le quali – in particolare – la *“comunicazione e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia”*, ai sensi dell’articolo 8, numero 18), dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*); dal che discende che a rigore sarebbe stato onere del rimettente spiegare perché ad essa Provincia autonoma dovrebbe essere applicato il Titolo V della Costituzione e non lo statuto speciale (in questo senso la sentenza n. 119 del 2019). Tuttavia, il rimettente pone a fondamento della propria censura gli articoli 30 e 164, secondo comma, cod. contratti pubblici, che enunciano i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni (tra cui i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) (articolo 30), chiarendo poi che tali principi si applicano alle procedure relative ai contratti di aggiudicazione di lavori pubblici o di servizi (articolo 164, secondo comma). Tali principi, sostanzialmente riproduttivi di quelli del diritto dell’Unione europea poc’anzi menzionati, costituiscono *“senza alcun dubbio norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (sentenza n. 166 del 2019), al cui rispetto le stesse competenze legislative primarie della Provincia autonoma di Bolzano sono subordinate ai sensi dello statuto speciale (art. 4, cui rinvia il citato art. 8); e ciò tanto più laddove si consideri il legame che corre, in detta materia, tra l’ordinamento interno e quello derivato dal diritto dell’Unione europea, con conseguente imprescindibile uniformità territoriale di regolazione”*, come già affermato dalla Corte costituzionale con riferimento ad altro statuto di autonomia speciale (sentenza n. 109 del 2018). È lo stesso codice dei contratti pubblici, del resto, a stabilire, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’obbligo di adeguare la propria legislazione ai contenuti normativi del codice medesimo, *“secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”* (articolo 2, comma 3, cod. contratti pubblici).

Quanto alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Provincia autonoma di Bolzano, essa sostiene anzitutto la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, in particolare in relazione all’omessa compiuta ricostruzione – da parte del rimettente – dei procedimenti precontenziosi avviati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), conclusi con la decisione di impugnare soltanto uno degli otto provvedimenti di rinnovo di altrettante concessioni di impianti a fune che erano stati oggetto di tali procedimenti.

La decisione di impugnare proprio il provvedimento relativo a quella concessione, osserva la Provincia, sarebbe stata assunta dall’AGCM in relazione alla circostanza che quella sola concessione è riferita a un impianto che insiste su un terreno appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia, la cui concessione demaniale alla società proprietaria dell’impianto era stata rinnovata con autonomo provvedimento. L’unica ragione dell’impugnazione del provvedimento da parte dell’AGCM sarebbe, pertanto, da individuare nell’asserita illegittimità della concessione del bene demaniale provinciale senza gara; profilo questo che, peraltro, non avrebbe alcuna rilevanza nel giudizio *a quo*, concernente il successivo provvedimento di rinnovo avente a oggetto la concessione dell’impianto funiviario, sulla base di una legge provinciale che non compie alcuna distinzione a seconda della proprietà dei terreni su cui l’impianto insiste. La Corte ritiene l’eccezione non fondata.

A prescindere dalle valutazioni che possono avere indotto l’AGCM ad impugnare soltanto il provvedimento di rinnovo oggetto del giudizio *a quo*, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente concernono infatti la mancata previsione, da parte della legislazione provinciale, del ricorso a procedure a evidenza pubblica per le concessioni e i relativi rinnovi concernenti la totalità degli impianti a fune per finalità turistico-sportiva, a prescindere dalla

circostanza che essi insistano su terreni di proprietà pubblica o privata.

Se, dunque, la prospettazione del rimettente risultasse nel merito fondata, ne conseguirebbe la necessità di annullare il provvedimento di rinnovo impugnato nel giudizio *a quo*, in quanto rilasciato in assenza di alcuna procedura a evidenza pubblica. Il che basta ad assicurare la rilevanza delle questioni sollevate.

La Provincia eccepisce, in secondo luogo, l'inammissibilità delle questioni in ragione del mancato esperimento di un tentativo di interpretazione conforme della disciplina censurata, in esito alla quale il rimettente avrebbe dovuto concludere nel senso della necessità dell'affidamento della gestione di un impianto a fune tramite gara *"solo nei casi ove l'impianto a fune svolga realmente un servizio pubblico locale di trasporto"* ai sensi della legge prov. Bolzano 15/2015. L'eccezione attiene in verità, secondo la Corte, al merito delle questioni, ed anzi al loro nucleo essenziale: che si risolve nel quesito se la concessione degli impianti a fune a uso turistico-sportivo e i relativi rinnovi potessero legittimamente essere rilasciati senza una previa procedura a evidenza pubblica. Avendo escluso che le disposizioni censurate potessero essere interpretate nel senso di richiedere comunque l'indizione di procedure a evidenza pubblica anche per gli impianti in esame, il rimettente del tutto coerentemente assume che proprio la possibilità di rilasciare, in assenza di gara, la concessione e gli eventuali rinnovi per tale tipologia di impianti contrasti con i parametri costituzionali invocati. Dal che, secondo la Corte, l'infondatezza anche di questa eccezione.

La Provincia autonoma di Bolzano eccepisce, infine, l'inammissibilità delle questioni, giacché l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni censurate lascerebbe in vita l'impianto normativo preesistente della legge prov. Bolzano 1/2006, sulla cui base è stato rilasciato il provvedimento impugnato; ciò che renderebbe irrilevanti le questioni medesime. La Corte ritiene infondata anche questa eccezione. La legge prov. Bolzano 1/2006 non disponeva alcunché sul procedimento di concessione, limitandosi a rinviare all'uopo al regolamento di esecuzione. L'articolo 45 della legge prov. Bolzano 10/2018 manifesta invece *"l'inequivoca volontà del legislatore provinciale di non subordinare a procedura a evidenza pubblica la concessione o il rinnovo di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo"*. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa disposizione, auspicata dal rimettente, consentirebbe in ipotesi a quest'ultimo di valutare se, alla luce del complessivo quadro normativo in vigore al momento del rinnovo della concessione di cui è causa, la necessità di una gara – pur non espressamente prevista dalla legge prov. Bolzano 1/2006 – potesse comunque desumersi da altre norme in vigore, tra cui lo stesso codice dei contratti pubblici.

Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'articolo 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost. necessitano secondo la Corte di una trattazione congiunta, posto che entrambe *"si imperniano sulla allegata incompatibilità della disposizione censurata rilevante nel giudizio a quo – l'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 – con la disciplina, di diritto dell'Unione (ex artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE) e nazionale (ex artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici), che impone procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di concessioni di servizi pubblici"*.

A giudizio della Corte costituzionale, tali questioni non sono fondate.

Il dubbio di legittimità costituzionale investe in particolare l'articolo 45 della legge prov. Bolzano 10/2018, il quale – disponendo che le concessioni e i relativi rinnovi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge medesima *"si configurano come provvedimenti autorizzatori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 1, secondo periodo"*, cod. contratti pubblici – intende in effetti confermare la legittimità della costante prassi applicativa della disciplina posta dalla legge prov. Bolzano 1/2006, in base alla quale le concessioni degli impianti a fune venivano rilasciate su richiesta dell'interessato senza alcuna procedura a evidenza pubblica. Dal momento che le censure concernono esclusivamente la compatibilità o meno del predetto articolo 45 con la disciplina dettata dalla direttiva 2014/23/UE e dal codice dei contratti pubblici il *thema decidendum* consiste, secondo la Corte, nel determinare se il legislatore

provinciale fosse legittimato a stabilire, o anche solo a confermare (come sostiene la Provincia autonoma), che le concessioni rilasciate ai sensi della legge prov. Bolzano 1/2006 non necessitassero di alcuna procedura a evidenza pubblica in forza del richiamato articolo 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, che per l'appunto esenta talune categorie di provvedimento dall'obbligo, a carico dell'amministrazione, di indire procedure a evidenza pubblica. Come già rammentato, tale disposizione testualmente prevede: "*[i]n ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici*". Il considerando n. 14 della direttiva 2014/23/UE, che ne costituisce il diretto antecedente a livello di diritto dell'Unione europea, dal canto suo dispone: "*non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di norma su richiesta dell'operatore economico e non su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e nel cui quadro l'operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva*". Occorre, dunque, chiarire se la concessione di impianti a fune prevista dalla legge prov. Bolzano 1/2006 rientrasse effettivamente "*tra i contratti di concessione di lavori o servizi – soggetti come tali all'obbligo di indizione di procedure a evidenza pubblica, ai sensi della direttiva 2014/23/UE e della stessa Parte III cod. contratti pubblici –, o invece tra i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di attività economiche private semplicemente regolate dall'amministrazione, ma al di fuori di un rapporto sinallagmatico che crei obblighi reciprocamente vincolanti tra quest'ultima e il privato*". Sul punto, la Corte ritiene che non può attribuirsi rilievo decisivo all'uso dell'espressione "concessione". Essenziale è soltanto se si tratti di un provvedimento che, comunque denominato, nella sostanza abbia contenuto autorizzatorio di un'attività economica privata, conformemente ai limiti e alle prescrizioni eventualmente fissati dall'amministrazione competente, ovvero istituisca un vero e proprio rapporto sinallagmatico con l'amministrazione medesima, con assunzione di obblighi di effettiva prestazione dell'attività oggetto della concessione, a sua volta qualificabile come servizio pubblico. Non a torto, secondo la Corte, la difesa della Provincia sottolinea come l'utilizzazione del termine concessione fosse in passato assai frequente nella legislazione statale, regionale e della stessa Provincia autonoma di Bolzano, a indicare provvedimenti nella sostanza autorizzatori di attività economiche o inerenti al diritto di proprietà, che nulla avevano in comune con la concessione di lavori o servizi (pubblici) di cui parlano ora, all'unisono, la direttiva 2014/23/UE e il codice dei contratti pubblici. Né può attribuirsi rilievo decisivo all'espressa (auto)qualificazione degli impianti a fune, ad opera dell'articolo 3 della legge prov. Bolzano 1/2006, come servizio pubblico. Tale qualificazione ha l'evidente finalità di distinguere le funivie destinate a una generalità di utenti e quelle destinate invece a uso privato, secondo la formula definitoria contenuta nello stesso articolo 3: soltanto alle prime applicandosi la disciplina del Titolo II della legge in parola, che prevede tra l'altro un procedimento di concessione assai più articolato e complesso di quello (regolato dal Titolo III) richiesto ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una funivia a uso privato. Quest'ultima è normalmente di dimensioni assai più contenute e, proprio perché utilizzata da una cerchia ristretta di persone, non richiede l'ampio spettro di verifiche e controlli che caratterizza invece, a tutela primariamente dell'incolumità pubblica, le funivie

utilizzate da una pluralità indeterminata di persone. Né, ancora, secondo la Corte, può essere sopravvalutata la qualificazione dei trasporti a fune come servizio pubblico svolto nell'interesse generale contenuta in un *"Piano di settore degli impianti di risalita e delle piste da sci"* approvato dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano nel 2014. Anche a prescindere dal rilievo, pur importante, che tale qualificazione concerneva in quel documento indistintamente l'intera gamma degli impianti funiviari, e dunque anche quelli (di prima categoria) che la Provincia autonoma considera come autentico servizio pubblico ai fini della normativa del codice dei contratti pubblici, occorre in effetti sottolineare come *"il precipuo scopo dell'affermazione fosse, nel contesto del Piano, quello di giustificare i contributi finanziari assicurati dalla Provincia stessa alle imprese nella realizzazione e nella successiva gestione degli impianti; contributi che, tuttavia, ben possono anche essere letti, come meglio si dirà, in chiave di mero sostegno a un'attività imprenditoriale privata, considerata di ovvio interesse per l'economia locale (fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)"*.

Al di là dunque degli – equivoci – indicatori terminologici, la Corte è chiamata a valutare se la Provincia autonoma di Bolzano, nella sostanza, consideri il trasporto di persone mediante impianti a fune come un proprio compito, da realizzare per mezzo di imprese legate alla Provincia stessa da contratti di concessione. In effetti, la qualificazione in termini di servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi della legislazione statale, o quella di servizio di interesse economico generale ai sensi della disciplina dell'Unione europea, non dipendono tanto dalla natura dell'attività svolta, quanto dalla circostanza che l'ente pubblico abbia in concreto inteso assumersi la responsabilità dell'attività stessa a beneficio dei consociati; responsabilità che poi potrà essere svolta in proprio, ovvero attraverso affidamenti cosiddetti *in house*, o ancora delegandone l'esercizio a imprese private mediante contratti di concessione. Non a caso, l'articolo 4 della direttiva 2014/23/UE *"fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti"*. Il che significa che ciascuno Stato, e ciascun ente territoriale dotato di autonomia politica, resta libero, in linea di principio, di stabilire quali prestazioni debbano costituire servizi di interesse economico generale per le proprie comunità di riferimento (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 21 dicembre 2011, in causa C-242/10, Enel Produzione SpA, e 20 aprile 2010, in causa C-265/08, Federutility), ed eventualmente di affidarne l'erogazione a imprese private mediante la stipula di contratti di concessione ai sensi della stessa direttiva 2014/23/UE.

Ora, la Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta dalla direttiva (e, a valle, dallo stesso codice dei contratti pubblici), ha certamente mostrato secondo la Corte, mediante la legge prov. Bolzano 15/2015, di considerare come autentico servizio pubblico locale l'esercizio degli impianti funiviari di prima categoria integrati nella rete provinciale di trasporto che collegano località stabilmente abitate, prevedendo coerentemente procedure di affidamento a evidenza pubblica.

La Corte costituzionale non ritiene, invece, che la Provincia autonoma abbia compiuto analoga scelta con riguardo agli impianti di funivie a uso sportivo o turistico-ricreativo, non integrate nel sistema provinciale dei trasporti pubblici. Qui la scelta è stata, piuttosto, quella *"di lasciare lo sviluppo e la gestione di queste attività alla libera iniziativa economica privata, alla quale si deve – sin da epoca assai anteriore all'entrata in vigore della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela della concorrenza nella gestione dei pubblici servizi – la realizzazione e la continuativa gestione di diverse centinaia di impianti di risalita"*. D'altra parte, tali impianti sono in massima parte di proprietà di privati, insistono su terreni di proprietà privata, e sono armonicamente integrati con sistemi di piste, impianti di nebulizzazione artificiale, scuole da sci, attrezzature alberghiere e di ristorazione, parimenti



realizzati e gestiti da imprese private; senza che mai la Provincia abbia sentito la necessità di assumere in proprio il compito della realizzazione e del successivo esercizio di impianti di risalita funzionali non già al collegamento tra centri stabilmente abitati, ma semplicemente alla pratica sportiva e all'uso turistico-ricreativo. La disciplina della concessione della realizzazione e della successiva gestione di questa tipologia di impianti a fune appare alla Corte coerente con una simile scelta di fondo, rientrando nella sfera di autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma tanto dall'ordinamento statale quanto dal diritto dell'Unione europea rilevante in materia.

Anzitutto, la legge prov. Bolzano 1/2006 non consente di equiparare la concessione ivi disciplinata a un contratto caratterizzato dalla previsione di prestazioni corrispettive, in cui – in particolare – il concessionario risulti obbligato, nei confronti dell'amministrazione concedente, a erogare il servizio oggetto del contratto stesso: nessuna conseguenza di natura contrattuale è, in particolare, prevista a carico del concessionario per l'eventuale omessa realizzazione dell'opera, o per la mancata erogazione del servizio. La "concessione" appare piuttosto come un provvedimento che "abilita" l'impresa richiedente alla realizzazione dell'opera, e poi al suo successivo esercizio, nel rispetto delle condizioni fissate dalla concessione; e dunque come un provvedimento nella sostanza "autorizzatorio" di un'attività economica, sia pure fortemente conformata, che come tale non rientra, secondo la Corte, nell'ambito applicativo della direttiva 2014/23/UE e della Parte III del codice dei contratti pubblici. Quanto poi all'amministrazione concedente, essa è concepita dalla legge provinciale come soggetto chiamato a una penetrante supervisione sugli impianti in questione, a tutela dei plurimi interessi pubblici che potrebbero essere pregiudicati dall'attività stessa e, assieme, impegnato a promuovere lo sviluppo di questa attività imprenditoriale, concepita come funzionale alla crescita dell'economia locale nel cruciale settore del turismo, oltre che interessato a stimolare una puntuale collaborazione con le imprese private che già esercitano gli impianti in forza dell'autorizzazione provinciale, per l'esecuzione di prestazioni di rilievo pubblico negoziate successivamente tra tali imprese e le singole amministrazioni comunali attraverso appositi contratti di servizio. Obiettivi, questi, pienamente compatibili secondo la Corte con il riconoscimento della natura dell'attività come attività imprenditoriale privata – avente ad oggetto la fornitura di servizi economici al pubblico – soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte della pubblica amministrazione. Un'incisiva attività di supervisione dell'amministrazione concedente sull'attività si rende qui necessaria per ragioni ovvie, legate in primo luogo alle esigenze di tutela della sicurezza degli utenti e dell'incolumità pubblica, oltre che della stessa attività agricola e pastorizia. Tale supervisione si esplica anzitutto durante il complesso procedimento autorizzatorio, nel cui ambito si innesta il sub-procedimento concernente l'approvazione del progetto funiviario e della costruzione dell'impianto. Una successiva attività di vigilanza si svolge poi in fase di collaudo funzionale e di nullastata all'esercizio pubblico, nonché attraverso l'esercizio di poteri di sorveglianza tecnica e revisioni periodiche a cura dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che è dotato del potere di sospendere l'esercizio dell'impianto *"in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto"* medesimo.

L'amministrazione provinciale ha, parallelamente, da sempre sostenuto le imprese impegnate nella costruzione e nella gestione di impianti a fune, anche a uso turistico e sportivo-ricreativo; politica, questa, che trova oggi esplicito riconoscimento nell'articolo 30-bis della legge prov. Bolzano 1/2006, aggiunto ad opera della legge prov. Bolzano 21/2017.

Tale previsione sottende, naturalmente, il riconoscimento da parte della Provincia autonoma dell'importanza strategica dello sviluppo degli impianti a fune per l'economia locale; ma *"non autorizza a concludere che tutti gli impianti a fune – compresi quelli ad uso sportivo o turistico-ricreativo – siano considerati dalla Provincia medesima come funzionali all'erogazione alla popolazione di un servizio pubblico destinato a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, né che la Provincia autonoma abbia inteso in*

*tal modo assumere tra i propri compiti quello di assicurare l'erogazione di tale servizio tramite contratti di concessione ai sensi della direttiva 2014/23/UE e della Parte III del codice dei contratti pubblici".* I finanziamenti regolati dall'articolo 30-bis citato restano, dunque, interpretabili come contributi pubblici ad attività imprenditoriali che forniscono servizi al pubblico, gestiti da imprese private all'interno di una logica di mercato, nella quale l'amministrazione si limita ad assicurare incentivi di carattere finanziario.

La Corte passa poi ad esaminare l'ulteriore disciplina contenuta nella legge prov. Bolzano 1/2006. Nella logica di agevolazione dello sviluppo della realizzazione di impianti funiviari, considerati strategici nel contesto dell'economia locale, trovano anzitutto giustificazione le disposizioni che concernono la possibilità per il titolare della concessione di ottenere dalla pubblica amministrazione, una volta riscontrato il fallimento delle trattative con i privati coinvolti, l'espropriazione di beni immobili o la costituzione coattiva di diritti reali in suo favore, in quanto necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti medesimi, salva la corresponsione delle indennità di legge nei confronti dei proprietari espropriati o gravati dal nuovo diritto reale. Simili previsioni caratterizzano anche la disciplina di attività economiche private soggette a mera autorizzazione, che lo Stato o gli enti pubblici territoriali abbiano comunque interesse a promuovere.

D'altra parte, il venir meno della concessione – per qualsiasi causa – determina di regola l'obbligo a carico dell'esercente dell'impianto di *"provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta"* (articolo 14), a meno che altre imprese intendano succedere alla precedente titolare; il che faticherebbe a giustificarsi, ove l'esercizio dell'impianto dismesso fosse qualificabile quale autentico servizio pubblico che la Provincia autonoma si era impegnata ad assicurare. Non sorprende, poi, secondo la Corte, che il reiterato inadempimento degli obblighi fissati dalla normativa vigente o dallo stesso provvedimento di concessione – a tutela, in particolare, dei rilevanti interessi pubblici che potrebbero essere pregiudicati dall'esercizio di questi impianti comporti la decadenza dalla concessione. Né risulta incompatibile con la *ratio* complessiva della disciplinabile previsione di una possibile revoca della concessione, previa corresponsione di un'indennità, in presenza di *"comprovate esigenze di pubblico interesse"*, dal momento che tale possibilità è prevista per la generalità dei provvedimenti amministrativi (articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241), compresi evidentemente quelli a contenuto autorizzatorio.

Quanto, infine, al potere di approvare tariffe massime e orari di esercizio di cui all'articolo 15, su cui insiste l'ordinanza di rimessione, deve rilevarsi come tale potere – che peraltro la Provincia autonoma di Bolzano riferisce non essere mai stato esercitato in concreto in riferimento ai singoli impianti – era stato originariamente previsto nel contesto di una legge che ancora non distingueva in modo netto tra funivie esercitanti effettivamente un servizio pubblico economico locale, e il complesso degli altri impianti a fune, tra cui quelle a uso sportivo o turistico-ricreativo. La discrasia è stata oggi, non a caso secondo la Corte, corretta dall'articolo 44, comma 12, della legge prov. Bolzano 10/2018, che ha espressamente escluso un tale potere dell'amministrazione in relazione, tra l'altro, alle funivie a uso sportivo o turistico-ricreativo.

Fermo restando l'obbligo, a carico della Provincia, di indire procedure a evidenza pubblica in relazione ai provvedimenti concessori di terreni demaniali o comunque di proprietà pubblica, non può attribuirsi rilievo dirimente, secondo la Corte, *"alla circostanza che l'impianto di cui si controverte nel giudizio a quo insista su un terreno appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia autonoma"*.

Come si è già avuto modo di osservare, l'AGCM ha impugnato di fronte al Tribunale rimettente il provvedimento di concessione di una funivia a uso sportivo o turistico-ricreativo rilasciato ai sensi della legge prov. Bolzano 1/2006 in favore di una società che era già titolare di concessione demaniale relativa al terreno in parola, rilasciata anteriormente e mai

impugnata nei termini di legge. Nel giudizio *a quo non* è in discussione la legittimità di quest'ultimo provvedimento: legittimità che avrebbe potuto essere valutata, in particolare, al diverso metro della compatibilità con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, che impone lo svolgimento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali “[q]ualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività [di fornitura di servizi dietro retribuzione da parte di un operatore economico privato, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima] sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali”, come tipicamente avviene allorché l'attività economica da autorizzare sia destinata a essere esercitata su un bene demaniale o comunque appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico. Oggetto del giudizio *a quo* è, invece, unicamente la legittimità del successivo provvedimento di rinnovo della concessione della linea funiviaria; e, conseguentemente, oggetto del presente procedimento incidentale è la conformità della disciplina provinciale relativa a questa tipologia di provvedimenti, in relazione ai principi desumibili dalla direttiva 2014/23/UE e dal codice dei contratti pubblici, che il rimettente ritiene debbano applicarsi a tutte le concessioni di impianti a fune destinati al pubblico esercizio, indipendentemente dalla circostanza se essi insistano su terreni pubblici o privati.

Quanto alla giurisprudenza amministrativa, a ragione la difesa provinciale osserva che dalle decisioni concernenti impianti a fune nella Regione Lazio (si vedano in particolare Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 9 marzo 2015, n. 1171; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, sentenza 1° settembre 2014, n. 9264; TAR Lazio, sezione seconda, sentenze 18 novembre 2011, n. 901 e 22 marzo 2011, n. 2538) non possono trarsi indicazioni utili nella presente controversia, dal momento che la legge della Regione Lazio 9 settembre 1983, n. 59 (Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture) riflette l'evidente concezione dell'intera attività di trasporto a fune (comprensiva degli impianti a finalità sportiva e turistico-ricreativa) da parte del legislatore regionale come vero e proprio servizio pubblico locale, assoggettato come tale a una specifica programmazione regionale che disciplina la stessa localizzazione degli impianti e ad un espresso potere di iniziativa degli enti locali in materia. Questi ultimi sono inoltre tenuti, in base alla legge regionale in questione, a provvedere alla costruzione e alla successiva gestione degli impianti – di preferenza – in economia da parte degli enti locali stessi, ovvero – in subordine – mediante aziende speciali, ovvero ancora – in via di ulteriore subordine – in regime di concessione a imprese private. In questo quadro normativo imperniato sull'iniziativa dell'amministrazione aggiudicante, del tutto coerente è la regola dell'esame comparativo delle eventuali domande di concessione, nel rispetto di un procedimento a evidenza pubblica che deve – oggi – necessariamente rispettare i principi della direttiva 2014/23/UE e della Parte III del codice dei contratti pubblici. Sarebbe però, secondo la Corte, *“del tutto arbitrario dedurre che tali principi debbano valere anche per diversi ordinamenti territoriali, che – come la Provincia autonoma di Bolzano – hanno invece regolato il procedimento concessorio dell'esercizio di impianti a fune sul presupposto dell'iniziativa di un privato: il quale chieda per l'appunto di essere autorizzato a costruire, e poi a gestire, l'impianto a fune, in molti casi su un terreno già di propria proprietà, allo scopo di esercitare un'attività imprenditoriale di fornitura di servizi commerciali aventi a oggetto impianti destinati all'uso sportivo e turistico-ricreativo”*. Parimenti inconferente risulta, secondo la Corte, la giurisprudenza amministrativa concernente impianti sportivi di proprietà di enti pubblici locali (si vedano, ad esempio, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 26 luglio 2016, n. 3380, relativa a una piscina comunale; 2 maggio 2013, n. 2385, relativa a campi da tennis comunali; 20 febbraio 2009, n. 1030, relativa ancora a campi da tennis comunali), la cui gestione è evidentemente concepita come un servizio pubblico assicurato alla collettività dall'amministrazione proprietaria dell'impianto, e il cui affidamento, del tutto conseguentemente, richiederà lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi posti dalla direttiva 2014/23/UE e dalla Parte III del codice dei contratti pubblici. La stessa AGCM, che pure ha impugnato il

provvedimento di rinnovo della concessione di cui è causa nel giudizio *a quo*, sembra avere deciso di concentrare i propri rilievi critici – che originariamente concernevano altri sette rinnovi analoghi – su questo solo provvedimento, in ragione essenzialmente della circostanza che *“l’impianto autorizzato insiste sul patrimonio indisponibile della Provincia, a differenza di quanto accadeva per gli altri impianti, rispetto ai quali l’Autorità si è evidentemente ritenuta soddisfatta dalle spiegazioni ricevute dalla Provincia autonoma”*. L’AGCM dunque non sembra pretendere che la Provincia indìca procedure a evidenza pubblica per le concessioni e i relativi rinnovi concernenti la generalità degli impianti a fune, compresi quelli ad uso sportivo o turistico-ricreativo che insistano su terreni privati; dovendosi peraltro precisare, ancora una volta, che l’esigenza di tali procedure rispetto alle funivie che insistano invece su terreni pubblici deriva non già dalla direttiva 2014/23/UE né dalla Parte III del codice dei contratti pubblici, bensì dalla direttiva 2006/123/CE. Infine, significativo è che la stessa Commissione europea ha *“espressamente affermato che gli impianti in parola non forniscono un servizio di interesse economico generale, posto che non soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione, ma sono finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali; rimarcando altresì che tale conclusione non risulta infirmat[a] dal fatto che la costruzione e il funzionamento degli impianti a fune sono soggetti a concessione, essendo prassi normale che un certo numero di professioni e di attività siano soggette ad una speciale autorizzazione e a determinati requisiti (Comunicazione 2002/C 172/02, paragrafo 43)”*.

La ritenuta non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale dell’articolo 45 della legge prov. Bolzano 10/2018 non esclude, naturalmente, secondo la Corte, la necessità del puntuale rispetto, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, dei principi sanciti da altre discipline di diritto dell’Unione europea e statale prevalenti sulle competenze provinciali, tra cui *“da un lato i principi di cui alla direttiva 2006/123/UE, in particolare allorché l’impianto insista su terreni demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico indisponibile, e dall’altro la disciplina in materia di aiuti di Stato, alla quale resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle imprese concessionarie di impianti di funivie ad uso sportivo o turistico-ricreativo, come quella oggetto del procedimento a quo”*.